COMMISSIONE XI

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO

13.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 1° GIUGNO 1988

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **VINCENZO MANCINI**

INDICE

PAG.

Proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione):

Senatore Spitella: Norme per la durata del servizio del personale ispettivo, direttivo e docente presso le istituzioni scolastiche italiane all'estero *(Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato)* (2331);

Ferrari Marte ed altri: Norme per la durata del servizio del personale ispettivo, direttivo e docente presso le istituzioni scolastiche all'estero (921) 3

Mancini Vincenzo, *Presidente* 3, 7, 8

Agnelli Susanna, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 7

Biondi Alfredo 5

Brocca Beniamino, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 7

Cavicchioli Andrea 6, 7

Facchiano Ferdinando 8

Nucci Mauro Anna Maria 6

Pallanti Novello 4, 7, 8

Rotiroti Raffaele 6, 7

Sapienza Orazio, *Relatore* 6

Soave Sergio 6, 7

Votazione segreta:

Mancini Vincenzo, *Presidente* 8

Disegno di legge (Discussione e approvazione):

Integrazione al codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (2274) 8

Mancini Vincenzo, *Presidente* 8, 9, 10

Biondi Alfredo 10

Facchiano Ferdinando 10

Fiorino Filippo, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile* 10

Nucci Mauro Anna Maria 10

Rotiroti Raffaele 10

Samà Francesco 10

Santoro Italico, *Relatore* 8, 10

Votazione segreta:

Mancini Vincenzo, *Presidente* 10

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 9,20.

SALVATORE SANFILIPPO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione delle proposte di legge senatore Spitella: Norme per la durata del servizio del personale ispettivo, direttivo e docente presso le istituzioni scolastiche italiane all'estero (Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato) (2331) e Ferrari Marte ed altri: Norme per la durata del servizio del personale ispettivo, direttivo e docente presso le istituzioni scolastiche italiane all'estero (921).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa del senatore Spitella: « Norme per la durata del servizio del personale ispettivo, direttivo e docente presso le istituzioni scolastiche italiane all'estero », già approvata dalla VII Commissione permanente del Senato nella seduta del 3 febbraio 1988, e dei deputati Ferrari Marte ed altri: « Norme per la durata del servizio del personale ispettivo, direttivo e docente presso le istituzioni scolastiche italiane all'estero ».

Ricordo ai colleghi che, nella seduta del 27 aprile scorso, la Commissione aveva deliberato il disabbinamento della proposta di legge n. 310, aveva scelto come testo-base la proposta di legge n. 2331, aveva concluso la discussione sulle linee generali e, in attesa del parere della V Commissione bilancio, aveva rinviato il seguito della discussione.

Comunico che, in data 18 maggio 1988, la Commissione cultura, scienza e istruzione ha espresso parere favorevole, a condizione che il personale interessato sia mantenuto in servizio all'estero per un ulteriore settennio a partire dalla scadenza del primo, solo qualora vi siano posti vacanti che non sia possibile assegnare al personale risultato idoneo a seguito delle prove di concorso di cui al decreto ministeriale 24 maggio 1985; inoltre, in data 19 maggio 1988, la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole.

Passiamo all'esame dell'articolo unico. Ne do lettura:

ART. 1.

1. Il personale ispettivo, direttivo e docente destinato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, presso le istituzioni scolastiche italiane all'estero, anteriormente all'entrata in vigore della legge 25 agosto 1982, n. 604, ivi compreso quello previsto dall'articolo 7 della legge 3 marzo 1971, n. 153, è mantenuto in servizio all'estero, in deroga a quanto disposto dall'articolo 7, terzo comma, lettera a), della citata legge n. 604 del 1982, anche se in servizio all'estero con comando temporaneo ai sensi dell'articolo 19 del regio decreto 12 febbraio 1940 n. 740, per un ulteriore settennio a far data dalla scadenza del primo settennio.

2. La norma di cui al precedente comma si applica anche al personale ispet-

tivo, direttivo e docente destinato all'estero in base alle procedure previste dall'articolo 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 215 del 1967, anche se tale personale abbia iniziato il servizio all'estero nelle istituzioni suindicate in data successiva all'entrata in vigore della citata legge n. 604 del 1982.

L'onorevole Rotiroti ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere, dopo il comma 2, i seguenti commi:

3. Il personale docente e non docente immesso in ruolo ai sensi del Titolo II articolo 8 e successivi della legge 25 agosto 1982, n. 604, è mantenuto in servizio presso le istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero per un ulteriore triennio dalla scadenza del settennio economico.

4. Il personale docente e non docente in servizio all'estero ai sensi del regio decreto 740/40 e del decreto del Presidente della Repubblica 215/67 nelle istituzioni culturali è mantenuto in servizio presso le stesse Istituzioni per un ulteriore triennio alla scadenza del periodo di permanenza.

5. A tutto il personale viene fatta salva la possibilità di venire ulteriormente impiegato nelle Istituzioni scolastiche e culturali all'estero, previo espletamento delle procedure di selezione di cui all'articolo 1 della legge n. 604 del 1982.
1. 2.

L'onorevole Cavicchioli ha presentato il seguente emendamento:

Dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

2-*bis*. Il personale docente e non docente ammesso in ruolo ai sensi del Titolo II articolo 8 e successivi della legge 25 agosto 1982, n. 604, è mantenuto in servizio presso le istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero per un ulteriore triennio dalla scadenza del settennio economico.

3-*ter*. A tutto il personale viene fatta salva la possibilità di venire ulteriormente impiegato nelle istituzioni scolastiche culturali all'estero, previo espletamento delle procedure di selezione di cui all'articolo 1 della legge n. 604 del 1982.
1. 1.

L'onorevole Soave ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere al termine del comma 2 le seguenti parole:

Le graduatorie dei concorsi banditi a norma della legge n. 604 del 1982 hanno tuttavia validità permanente ad esaurimento.
1. 3

Gli onorevoli Soave, Rivera e Cordati hanno presentato il seguente emendamento:

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole:

Ciò in caso di assoluta impossibilità di sostituzione di detto personale con altro selezionato ai sensi della legge n. 604 del 1982.
1. 4.

Invito i presentatori a ritirare i propri emendamenti ed a trasformarli, se la materia si presta, in ordini del giorno, tenendo anche presente che la Commissione avrà modo di occuparsi di questi argomenti nel corso dell'esame di altri due provvedimenti: il disegno di legge di conversione n. 2660 sul personale della scuola (in particolare, sul personale di cui alla legge 25 agosto 1982, n. 604) e il disegno di legge n. 2555, sulle istituzioni culturali all'estero.

Il ritiro degli emendamenti ci consentirebbe di approvare definitivamente il provvedimento, senza che vi sia la necessità di un ulteriore passaggio al Senato.

NOVELLO PALLANTI. Ritengo opportuno riflettere sul percorso compiuto dal

provvedimento al nostro esame e desidero ricordare ai colleghi che, nella seduta del 27 aprile, nel corso della discussione sulle linee generali, i gruppi avevano manifestato unanime consenso in merito ad una celere approvazione del testo trasmesso dal Senato, in considerazione dell'attesa trepidante creatasi intorno ad esso, come dimostrano le numerose lettere ed i messaggi che provengono da tutte le parti del mondo ai componenti la Commissione.

Per queste ragioni dovremmo evitare di emendare il testo e di inviarlo, quindi, di nuovo al Senato.

Un ritardo nell'approvazione del provvedimento, infatti, potrebbe costringere parte del personale destinato alle istituzioni scolastiche italiane all'estero a rientrare in Italia, con conseguenze che potrebbero ripercuotersi sull'intero sistema scolastico all'estero.

Signor presidente, sarebbe quindi opportuno che il suo invito fosse accolto.

Desidero anche sottolineare che comprendo la logica degli emendamenti, poiché non si può ignorare l'esistenza dei problemi di coloro che, con i medesimi diritti, richiedono una proroga della propria permanenza negli istituti scolastici e culturali all'estero; tuttavia, occorre anche evitare che l'approvazione di questo provvedimento ponga in contrapposizione gruppi diversi di lavoratori. Il presidente ha richiamato, a mio avviso giustamente, il disegno di legge n. 2555, di cui riteniamo necessaria una rapida approvazione.

Anche la relazione, del resto, ricordava l'esistenza di altri gruppi di lavoratori, per i quali il rischio di rientro non è imminente, che hanno manifestato una legittima aspettativa ad una proroga anche nei loro confronti, della quale non si può non tener conto.

Un altro aspetto che non può essere ignorato riguarda la posizione di coloro che hanno vinto i concorsi; tali concorsi danno loro il diritto ad occupare i posti dei lavoratori che dovrebbero rientrare dall'estero. Si tratta di due questioni fondate che richiederebbero, a mio avviso, un unico provvedimento onnicomprensivo. Sotto questo profilo, appare legittima l'aspettativa sia di coloro che si trovano all'estero ma non risultano tutelati dal provvedimento così come approvato dalla VII Commissione del Senato, sia dei vincitori dei concorsi che rischiano di vedere vanificata la graduatoria.

Propongo, pertanto, che il provvedimento sia approvato senza modifiche e, al tempo stesso, ho predisposto un ordine del giorno cercando di interpretare lo spirito contenuto negli emendamenti, con il quale si invita il Governo ad impegnarsi ad affrontare, in una fase immediatamente successiva, le questioni sollevate.

A tal fine, potrà essere utilizzato anche il veicolo del decreto-legge, di cui la nostra Commissione inizia l'esame questa mattina.

Occorre sottolineare, infatti, che in questa materia gli avvenimenti hanno un loro dipanarsi in tempi rapidissimi. Ritengo, quindi, che, qualora la mia proposta venisse accettata, i presentatori potrebbero ritirare i loro emendamenti con la certezza che i problemi sollevati verrebbero celermente affrontati.

ALFREDO BIONDI. Condivido l'opinione espressa dall'onorevole Pallanti, in quanto non ritengo sia necessario votare gli emendamenti, subordinandone il ritiro ad una sorta di impegno che consenta una rapida approvazione di altre iniziative collegate con il tema oggetto di questa legge, in modo tale che gli effetti dell'approvazione si riverberino sulle iniziative legislative successive, che è nostro compito esaminare al fine di risolvere problemi analoghi.

Ciò consentirebbe di vedere applicati gli stessi criteri che permettono di risolvere la situazione attuale, creando le premesse affinché non vi sia una differenziazione di trattamento tra realtà omologhe. Dopo il ritiro degli emendamenti sarà possibile approvare all'unanimità il provvedimento in esame compiendo, in tal modo, un primo passo sulla strada di un impegno coerente rispetto alle decisioni prese.

RAFFAELE ROTIROTI. Signor presidente, onorevoli colleghi, gli emendamenti presentati dal gruppo socialista hanno proprio lo scopo di evitare una disparità di trattamento derivante dall'approvazione della proposta di legge Spitella, tentando di superare le differenziazioni esistenti nel settore. Ci rendiamo perfettamente conto che l'inserimento degli emendamenti può prolungare l'*iter* del provvedimento provocando un danno ad una parte della categoria interessata; siamo, tuttavia, fermamente convinti che si renda necessario un riequilibrio. Pertanto, il gruppo socialista ritiene di poter ritirare i propri emendamenti, qualora si registri un impegno del Governo a prospettare modifiche all'articolo 5 del decreto-legge n. 2660, affinché non venga danneggiata la categoria nel suo insieme.

ANNA MARIA NUCCI MAURO. Le proposte di legge al nostro esame tendono, semplicemente, ad introdurre norme per la durata del servizio, in quanto lo scioglimento anticipato delle Camere ha impedito al Governo ed al Parlamento di esaminare in modo organico tutta la complessa normativa. Non si è, pertanto, intervenuti né sulla qualità né sulle modalità del servizio stesso.

A mio avviso, è necessario che la Commissione lavoro, innanzitutto, approvi subito la proposta di legge Spitella senza emendamenti e, successivamente, presenti un ordine del giorno nel quale, tenendo presente quanto già emerso dalla relazione, si impegni il Governo (che ha già mostrato la sua volontà in tal senso) a presentare un disegno di legge organico che affronti in modo razionale la materia al nostro esame e nel quale tutte le esigenze oggi affiorate possano avere una più compiuta risposta.

SERGIO SOAVE. Gli interventi ascoltati in quest'aula sono rassicuranti, poiché mi pare di cogliere la volontà unanime di presentare un ordine del giorno che segnali l'incoerenza – non di poco conto – del testo della proposta di legge Spitella nell'introdurre differenziazioni fra i diversi gruppi di operatori scolastici all'estero già in servizio e nel vanificare le giuste e legittime aspettative dei vincitori dei concorsi (previsti, tra l'altro, dalla legge n. 604 del 1982), che hanno superato regolari e severe prove. Qualora venga confermato l'impegno della Commissione e del Governo (che già al Senato non fu insensibile al problema) a dare soluzione a tali questioni, non ho difficoltà a ritirare i miei emendamenti.

ANDREA CAVICCHIOLI. Intervengo soltanto per chiarire che ho presentato un emendamento nella convinzione che il provvedimento, nel caso fosse approvato così come pervenuto dal Senato, rischierebbe di creare sperequazioni all'interno di una categoria che, per contro, deve avere un trattamento omogeneo, anche se con scadenze diverse. Occorre dire le cose come stanno: a fronte di un impegno serio ad approvare emendamenti che rispettino questo intendimento nell'ambito della conversione in legge del decreto-legge n. 140, sono disponibile al ritiro dell'emendamento. Altrimenti, il problema rimane inalterato, anzi verrà ulteriormente aggravato.

ORAZIO SAPIENZA, *Relatore*. Prima di formulare una proposta, desidero dare conto dell'esito dell'incontro avuto con i sindacati del settore (che avevano insistentemente chiesto audizione), i quali hanno manifestato contrarietà rispetto alla proposta di legge Spitella non tanto per le questioni che affronta, quanto per quelle che non affronta. Praticamente, hanno sostenuto le stesse tesi oggi emerse in Commissione. Ritengo che si possa senz'altro accedere alla proposta di approvare il testo senza emendamenti e di provvedere con un successivo disegno di legge a soddisfare le istanze manifestate dal restante personale.

In conclusione, rispetto alle ipotesi prospettate circa il veicolo legislativo al quale riferire i predetti emendamenti, ritengo che sia preferibile il disegno di legge n. 2555, che appare più omogeneo alla materia in esame rispetto al decreto-legge n. 140.

SUSANNA AGNELLI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Con gli emendamenti presentati si introduce una questione ulteriore rispetto a quella cui intende dare risposta la proposta di legge Spitella. Durante l'esame del provvedimento al Senato, il Governo aveva già sollevato la questione relativa a coloro che, dopo aver partecipato ad un concorso ed averlo vinto, avevano la giusta aspettativa di trovare un posto di lavoro. Poiché l'altro ramo del Parlamento ha approvato il testo in questa stesura, ritengo che alla Commissione convenga agire nello stesso modo. Da parte sua, il Governo si rimette, per ogni diversa valutazione, alle decisioni che in questa sede si riterrà opportuno adottare.

BENIAMINO BROCCA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Concordo con la posizione illustrata dalla collega.

NOVELLO PALLANTI. Chiedo una breve sospensione della seduta per dar modo ai gruppi di concordare il testo dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Sospendo brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 9,45, è ripresa alle 10,10.

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame delle proposte di legge.

RAFFAELE ROTIROTI. Ritiro l'emendamento 1. 2.

ANDREA CAVICCHIOLI. Ritiro l'emendamento 1. 1.

SERGIO SOAVE. Ritira gli emendamenti 1. 3 e 1. 4.

PRESIDENTE. Passiamo agli ordini del giorno.

Gli onorevoli Pallanti, Rotiroti, Biondi, Sapienza e Facchiano hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera,

considerata la complessità della procedura parlamentare che ha portato, dopo un lungo *iter* iniziato nel 1985 all'approvazione della proposta di legge n. 2331 che proroga la permanenza in servizio del personale scolastico all'estero ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 215 del 23 gennaio 1967;

valutata l'esigenza di non determinare una situazione di ingiusta sperequazione rispetto ad altre categorie di personale in servizio all'estero, il cui periodo di permanenza è scaduto o sta per scadere, ed in particolare di quelle categorie di cui al titolo II, articolo 8 e seguenti della legge n. 604 del 1982;

tenuto conto altresì della necessità di salvaguardare i diritti e le legittime aspettative di coloro che espletati i concorsi di cui alla legge n. 604 del 1982 sono risultati idonei, mediante la proroga della validità delle graduatorie fino al loro esaurimento;

impegna il Governo

ad accogliere una integrazione della normativa, volta a conseguire gli scopi avanti richiamati, modificando opportunamente in fase di conversione l'articolo 5 del decreto-legge n. 140 del 29 aprile 1988, oppure emendando il disegno di legge n. 2555 già assegnato in sede legislativa alla XI Commissione lavoro pubblico e privato, in modo tale da consentire la proroga a tutto il personale in servizio all'estero nelle istituzioni di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 604 del 1982, prorogando altresì fino ad esaurimento la validità delle graduatorie dei concorsi banditi a norma della richiamata legge n. 604 del 1982 ».

SUSANNA AGNELLI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Lo accetto.

PRESIDENTE. I presentatori insistono per la votazione del loro ordine del giorno, accettato dal Governo ?

NOVELLO PALLANTI. No, non insistiamo.

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto.

FERDINANDO FACCHIANO. Preannuncio il voto favorevole del gruppo socialdemocratico.

PRESIDENTE. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà direttamente votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge senatore Spitella: « Norme per la durata del servizio del personale ispettivo, direttivo e docente presso le istituzioni scolastiche all'estero » *(Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato)* (2331):

Presenti e Votanti 28
Maggioranza 15

Voti favorevoli 28
Voti contrari 0

(La Commissione approva).

Risulta pertanto assorbita la proposta di legge n. 921.

Hanno preso parte alla votazione:

Anselmi, Antonucci, Azzolini, Battaglia Pietro, Bianchi Fortunato, Biondi, Borruso, Cavicchioli, Cima, Cimmino, Facchiano, Gelpi, Lodi Faustini Fustini, Loiero, Mancini Vincenzo, Mastrogiacomo, Migliasso, Nucci Mauro, Pallanti, Pisicchio, Rais, Rebecchi, Righi, Rotiroti, Samà, Sanfilippo, Santoro, Sapienza.

Discussione del disegno di legge: Integrazione al codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (2274).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Integrazione al codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 ».

Comunico ai colleghi che la Commissione giustizia, in data 18 maggio 1988, ha espresso parere favorevole.

L'onorevole Santoro ha facoltà di svolgere la relazione.

ITALICO SANTORO, *Relatore.* Il disegno di legge in esame è composto da un unico articolo che prevede, con l'introduzione dell'articolo 172-*bis*, una modifica all'attuale codice della navigazione. L'esigenza di tale provvedimento nasce dal fatto che le navi ed i galleggianti che operano sul territorio nazionale sono tenuti a riportare sul ruolo d'equipaggio i movimenti di imbarco e di sbarco dei marittimi che compongono le unità medesime.

I problemi non sorgono nel caso di unità che operano sull'intero territorio nazionale, mentre esistono difficoltà nel caso di navi e galleggianti che svolgono la loro attività nell'ambito dei porti e delle rade a causa del continuo avvicendamento, anche più volte al giorno, dei relativi equipaggi.

Ciò comporta un lavoro enorme da parte degli uffici marittimi (spesso carenti di personale) e continui intralci alla regolarità ed alla speditezza delle attività delle navi e dei galleggianti. Per evitare tali inconvenienti viene proposto, con il presente disegno di legge, che le navi maggiori, le navi minori ed i galleggianti operanti nell'ambito dei porti e delle

rade, in deroga alle disposizioni previste dagli articoli 170 e 172 del codice della navigazione, non abbiano l'obbligo di registrare i movimenti di imbarco e sbarco dei marittimi in caso di trasbordo.

Tale deroga risulta sottoposta ad una serie di condizioni. Innanzitutto, i marittimi devono essere arruolati con il patto espresso, contenuto nel contratto di arruolamento, di prendere servizio successivamente su più navi del medesimo armatore; in secondo luogo, al fine di evitare possibili confusioni in ordine alla corretta applicazione di norme contrattuali, previdenziali ed assicurative, è necessario che si tratti di navi e galleggianti dello stesso tipo. Le navi e i galleggianti, inoltre, devono essere esclusivamente addetti al servizio nell'ambito dei porti e delle rade, oppure a pubblici servizi di linea di carattere locale. Occorre, infine, che l'armatore comunichi all'autorità marittima, con un'apposita nota, la composizione effettiva dell'equipaggio di ciacuna nave o galleggiante e tutte le variazioni che successivamente si verificano.

La procedura proposta con il disegno di legge in discussione, oltre a non creare inconvenienti di sorta per i marittimi imbarcati, risponde alle esigenze di praticità e di semplificazione degli adempimenti amministrativi continuamente sollecitati dalle autorità marittime e dagli armatori del settore.

Rispetto al testo sottoposto al vostro esame, preannuncio la presentazione di due emendamenti. Nel primo comma, infatti, sono presi in considerazione i pubblici servizi di linea di carattere locale; in realtà, anche i servizi privati di linea di carattere locale si trovano esattamente nelle stesse condizioni.

Proporrò, inoltre, una modifica dell'ultimo comma in considerazione del fatto che il beneficio degli sgravi degli oneri sociali per il Mezzogiorno è esteso anche al settore degli armamenti. Tali sgravi variano in rapporto a determinate caratteristiche delle singole imbarcazioni nautiche e, pertanto, in alcuni casi la posizione contributiva può essere accordata solo a quelle navi cui sia riconosciuto uno sgravio contributivo di pari misura.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge. Ne do lettura:

ART. 1.

1. Dopo l'articolo 172 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, è aggiunto il seguente:

« ART. 172-*bis*. – *(Esenzione dalla annotazione di imbarco e sbarco)*. — Per i marittimi, arruolati con il patto di cui al secondo comma del successivo articolo 327, su navi e galleggianti dello stesso tipo, appartenenti al medesimo armatore e addetti al servizio nell'ambito dei porti e delle rade, o a pubblici servizi di linea di carattere locale, l'autorità marittima può autorizzare che, in caso di trasbordo, non si faccia luogo alla annotazione di imbarco e sbarco sul ruolo di equipaggio o sulla licenza, qualora, per la particolare organizzazione del lavoro a bordo, vi sia necessità di far ruotare il personale tra le navi e i galleggianti medesimi.

L'armatore deve comunque comunicare giornalmente alla autorità marittima, con apposita nota, la composizione effettiva dell'equipaggio di ciascuna nave o galleggiante e le successive variazioni.

Copia della nota, vistata dall'autorità marittima, deve essere conservata tra i documenti di bordo di tutte le navi o galleggianti interessati.

L'armatore può essere autorizzato dall'istituto assicuratore a tenere una unica posizione contributiva per tutte le navi interessate alla procedura di cui ai precedenti commi ».

Il relatore ha presentato i seguenti emendamenti:

Sostituire l'ultimo comma con il seguente:

L'armatore può essere autorizzato dall'istituto assicuratore a tenere un'unica posizione contributiva per tutte le navi ovvero più posizioni contributive per gruppi di navi interessate alla procedura di cui ai precedenti commi.
1. 2.

Al primo comma, dopo le parole: di linea *aggiungere la seguente:* privati.
1. 1.

ITALICO SANTORO, *Relatore.* Invito la Commissione ad approvare gli emendamenti ed il disegno di legge al nostro esame.

FRANCESCO SAMÀ. Dichiaro che il gruppo comunista è favorevole all'approvazione di questo provvedimento, che alleggerisce l'attività delle navi operanti nei porti, venendo incontro alle esigenze degli uffici marittimi oberati di lavoro e carenti di personale.

ALFREDO BIONDI. Anche il gruppo liberale voterà a favore del provvedimento.

FERDINANDO FACCHIANO. Preannuncio il voto favorevole del gruppo socialdemocratico.

RAFFAELE ROTIROTI. Ritengo che si potrebbe modificare l'emendamento 1. 1 in questo senso, sostituendo, cioè, le parole « a pubblici servizi di linea » con le parole « a servizi di linea pubblici o privati ».

ITALICO SANTORO, *Relatore.* Si tratta di una proposta accettabile; si potrebbe parlare di « servizi pubblici di linea o privati ».

FERDINANDO FACCHIANO. Il servizio di linea è sempre pubblico.

ANNA MARIA NUCCI MAURO. La parola « pubblici » è superflua, in quanto i servizi di linea sono sempre pubblici.

ITALICO SANTORO, *Relatore.* Ritiro l'emendamento 1. 1 e lo riformulo sostituendo le parole: « a pubblici servizi di linea » con le parole: « a servizi pubblici di linea o privati ».

PRESIDENTE. Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sostituire le parole: a pubblici servizi di linea *con le seguenti:* a servizi pubblici di linea o privati.
1. 3.

FILIPPO FIORINO, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile.* Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 1. 2 e 1. 3.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 1. 3, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 1. 2, accettato dal Governo.

(È approvato).

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà direttamente votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Integrazione al codice della navigazione, approvato con re-

gio decreto 30 marzo 1942, n. 327 » (2274):

Presenti e votanti 30
Maggioranza 16

Voti favorevoli 30
Voti contrari 0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Anselmi, Antonucci, Azzolini, Battaglia Pietro, Bianchi Fortunato, Biondi, Borruso, Cavicchioli, Cima, Cimmino, Diaz, Facchiano, Gelpi, Lodi Faustini Fustini, Loiero, Mancini Vincenzo, Mastrogiacomo, Migliasso, Nucci Mauro, Pallanti, Pisicchio, Rais, Rebecchi, Righi, Rotiroti, Samà, Sanfilippo, Santoro, Sapienza, Tealdi.

La seduta termina alle 10,40.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO